

Deve essere provata la sussistenza e all'ammontare dei lamentati danni non patrimoniali

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

Deve essere provata la sussistenza e all'ammontare dei lamentati danni non patrimoniali

in tema di responsabilità della pubblica amministrazione da ritardo o da attività provvedimento lesiva di interessi legittimi pretensivi il ricorrente ha l'onere di provare, secondo i principi generali la sussistenza e l'ammontare dei danni dedotti in giudizio.

Infatti, la limitazione dell'onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la pubblica amministrazione, mentre l'esigenza di un'attenuazione dell'onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell'an e del quantum dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso.

In applicazione del c.d. criterio della vicinanza della prova, costituente principio regolatore della disciplina della distribuzione dell'onere della prova tra le parti processuali, grava dunque sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza e l'ammontare dei danni non patrimoniali azionati in giudizio.

Sebbene la prova dell'an e del quantum dei danni possa essere fornita anche in via presuntiva, la stessa deve pur sempre fondarsi su circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario

connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti che consentano di risalire, in via inferenziale e secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto ignoto costituente l'oggetto principale di prova (nella specie, alla sussistenza e all'ammontare dei lamentati danni non patrimoniali).

<https://www.diritto.it/deve-essere-provata-la-sussistenza-e-all-ammontare-dei-lamentati-danni-non-patrimoniali/>